

STATUTO

DELLA CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA

CAPO I

Art. 1 - La Contrada Capitana dell'Onda è una delle storiche Contrade di Siena, facente parte del Terzo di Città.

È un ente territoriale dotato di personalità giuridica con giurisdizione sul territorio delimitato nel Bando di Violante Beatrice di Baviera, Governatrice della Città di Siena, del 7 gennaio 1730.

La Contrada considera altresì incluso nel suo territorio quanto per interpretazione del Bando di Violante Beatrice di Baviera, per contiguità, per accordi ovvero per decisione delle autorità competenti, risulti di sua legittima spettanza.

La zona compresa tra via Sant'Agata, via di Fontanella e via Pier Andrea Mattioli, è regolata dalla Convenzione sottoscritta dinanzi al Sindaco del Comune di Siena in data 29 novembre 2000¹.

Art. 2 - La Contrada Capitana dell'Onda è autonoma ed esercita liberamente le prerogative che per antica ed ininterrotta tradizione le competono, sotto la vigilanza ed il patronato del Comune di Siena.

In conformità di quanto anticamente stabilito nel preambolo del Bando di Violante Beatrice di Baviera ed ancor più per le odierne esigenze, la Contrada Capitana dell'Onda dedica una particolare attenzione al decoro ed alla funzionalità sociale del proprio territorio, in armonia con il contesto urbano in cui è situato, promuove iniziative intese a creare e rinsaldare negli abitanti dello stesso il senso di appartenenza contradaiola.

Intrattiene stretti rapporti con gli abitanti del suo territorio e con gli Ondaioli in genere utilizzando ogni mezzo di comunicazione; nei confronti di questi ultimi si impegna a coltivare lo spirito e la cultura di Contrada e a mantenere viva la secolare tradizione del Palio.

Ferma restando la sua completa autonomia ed in condizioni di parità con le altre Consorelle, può associarsi in organismi intercontradaiooli volti a risolvere problemi di interesse comune, quali ad esempio il Magistrato delle Contrade di cui riconosce le Costituzioni e l'originario patto associativo.

Nella sua attività è regolata dalla consuetudine e dalle norme del presente Statuto, oltre che dal Rituale approvato dal Seggio.

Art. 3 - Il titolo di Capitana le spetta per antico privilegio legato al fatto che alle Compagnie militari esistenti nel suo territorio era affidata la difesa del Palazzo Civico (di cui la parte costituente la Residenza del Capitano del Popolo era ed è compresa nel suo territorio) oltre che la difesa del porto di Talamone e della zona costiera dello Stato Senese.

In ricordo di tali prerogative ed attribuzioni è gemellata con la località di Talamone e la considera, agli effetti del presente Statuto, come facente parte del suo territorio, con il conseguente effetto che gli abitanti di detta località, che siano Protettori, appartengono al popolo dell'Onda e sono titolari dei diritti e doveri relativi.

¹ Conservata nell'Archivio della Contrada.

Art. 4 - I colori della Contrada sono il bianco ed il celeste; l'insegna è costituita da un delfino natante coronato alla reale, come indicato dalla concessione reale del 9 febbraio 1889.

Appartengono alla Contrada Capitana dell'Onda le Compagnie militari di San Salvatore e Casato di Sotto; la prima spiega un'insegna a onde bianche e nere, la seconda campo rosso diviso da una lista d'oro che include tre stelle scarlatte.

Art. 5 - Il motto della Contrada Capitana dell'Onda è "Il colore del cielo, la forza del mare". La Contrada Capitana dell'Onda ha un proprio inno ufficiale composto da Giovanni Bonnoli con parole di Ezio Felici, nell'anno 1928.

Art. 6 - La Contrada celebra quale patrona Maria Santissima nella ricorrenza della Visitazione a Santa Elisabetta, la cui festività cade il due luglio.

La Festa Titolare si svolge l'ultima domenica di giugno, purché detta data non coincida con uno dei giorni del Palio; in tal caso verrà anticipata alla domenica precedente.

Osserva anche un particolare culto a San Giuseppe titolare dell'Oratorio della Contrada.

CAPO II - DEI CONTRADAIOLI E DEI PROTETTORI

Art. 7 - Sono Contradaioli e costituiscono il popolo della Contrada Capitana dell'Onda coloro che sono nati nel territorio della Contrada.

Sono altresì Contradaioli coloro che provengono da famiglia ondaiola ovvero coloro che, per spontanea elezione, si dichiarano tali e dimostrano con il loro comportamento conseguente, univoco ed inequivocabile, di appartenere alla Contrada. Tutti i Contradaioli sono iscritti all'Anagrafe ondaiola.

Art. 8 - I Contradaioli di ambo i sessi, che abbiano compiuto i sedici anni e che siano iscritti all'Albo dei Protettori, hanno diritto di voto nell'Assemblea generale, nelle elezioni del Seggio direttivo ed in ogni altro caso in cui sia richiesto il voto.

Per essere eletti a far parte del Seggio direttivo ed a qualsiasi altra carica della Contrada è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere Protettori da almeno sei anni ed in regola con il pagamento delle relative quote.

Art. 9 - Tutti i Contradaioli sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e di ogni altra deliberazione legittimamente assunta dagli Organi della Contrada.

Sono altresì tenuti a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e all'incremento del patrimonio ideale, etico e materiale, nonché alla vita ed al prestigio della Contrada con ogni mezzo, anche finanziario; a tal fine ogni Contradaiolo corrisponde annualmente una quota di protettorato ed aderisce alle iniziative economiche, alle sottoscrizioni ed a quant'altro deciso dalla Contrada.

Art. 10 - Sono Protettori tutti coloro, Contradaioli e non, che, sulla base di un impegno morale, partecipano alla vita della Contrada con una contribuzione in denaro, mensile, annuale o in altro modo periodica, non inferiore alla misura minima stabilita dal Seggio direttivo.

Nuove richieste per divenire Protettori verranno comunque individualmente vagliate dai Provveditori ai Protettori che ne proporranno poi la ratifica al Seggio direttivo riunito in forma ristretta.

Art. 11 - Tutti i Protettori, siano essi o no Contradaioi, sono iscritti in un apposito Albo ed hanno diritto di ricevere ogni anno, nel giorno della Festa Titolare, l'omaggio della Contrada, o presso la propria abitazione nella forma della tradizionale sbandierata o con quelle diverse modalità che verranno decise dagli Organi deliberanti della Contrada.

Possono esercitare il diritto all'elettorato attivo i Contradaioi che siano iscritti all'Albo dei Protettori.

I Protettori non in regola con il pagamento della quota di protettorato che, nonostante invito scritto, non provvedano a regolarizzare la loro posizione entro il mese di marzo dell'anno successivo, verranno esclusi dall'Albo dei Protettori della Contrada previa ratifica del Seggio direttivo riunito in forma ristretta. Sono fatti salvi casi particolari valutati a giudizio del Priore.

Art. 12 - La Contrada tiene informati i Contradaioi ed i Protettori delle attività e delle diverse tematiche ondaiole tramite l'Agenzia multimediale di cui fa parte anche l'organo di stampa, denominato "Malborghetto", che si pubblica e si diffonde periodicamente.

I componenti dell'Agenzia multimediale e della redazione di "Malborghetto", di cui è membro di diritto il Priore, su proposta del Seggio direttivo riunito in forma ristretta, vengono eletti dall'Assemblea all'inizio di ogni mandato di gestione.

CAPO III - DEL PATRIMONIO

Art. 13 - Il patrimonio della Contrada è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, tra i quali in particolare quelli indisponibili della Sede e locali annessi posti in via Giovanni Duprè n. 111, con la chiesa di San Giuseppe e tutti i cimeli storici, le opere d'arte, gli arredi sacri, i documenti di archivio e tutto quanto costituisce il museo.

Sono compresi nel patrimonio disponibile della Contrada la sede della Società "Giovanni Duprè" con tutto quanto la arreda e correda e qualsiasi altro bene mobile e immobile che ha formato o potrà in avvenire formare oggetto di acquisto, di donazione o lascito a favore della Contrada stessa.

Art. 14 - Costituiscono entrate della Contrada le rendite dei beni di cui al precedente articolo, i proventi del protettorato e qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria che le pervenga, sia dai Contradaioi sia dal Magistrato delle Contrade o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, nonché gli introiti di eventi dalla medesima organizzati.

CAPO IV - DEGLI ORGANI DELLA CONTRADA

Art. 15 - Gli Organi della Contrada sono:

- Il Priore;
- Il Seggio direttivo;
- Il Collegio dei Maggiorenti;
- Il Consiglio generale;
- L'Assemblea generale;
- Il Capitano.

Art. 16 - Il Priore è il capo della Contrada. A lui spetta in via generale la rappresentanza della medesima in tutti i rapporti interni ed esterni, con la sola eccezione delle materie che,

per tradizione e per Statuto, sono prerogativa del Capitano.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non tassativo, tra le sue attribuzioni:

- presiedere l'Assemblea generale e le riunioni degli Organi collegiali della Contrada ad eccezione del Collegio dei Maggiorenti, convocandole anche direttamente nei casi di necessità e di urgenza;
- firmare ogni atto ufficiale della Contrada;
- stabilire in qualsiasi momento le verifiche di cassa;
- imporre il rispetto dello Statuto e sovrintendere ad ogni manifestazione della Contrada, controllando l'operato delle Commissioni e dei singoli Contradaioi, quando agiscano per conto della Contrada;
- sovrintendere all'attività di ogni altra organizzazione riconosciuta dalla Contrada come sua diretta emanatrice;
- impartire il battesimo contradaioiolo;
- vigilare in generale sull'esatto adempimento delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi deliberativi della Contrada e sul corretto ed efficiente svolgimento della vita contradaioiolo;
- partecipare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni del Collegio dei Maggiorenti quando ne abbia richiesta la convocazione.

In caso di fatti eccezionali e dove non sia possibile riunire l'Assemblea generale o il Seggio direttivo, per motivi di urgenza, il Priore e il Seggio ristretto, con il consenso del Collegio dei Maggiorenti, possono deliberare per atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17 – Il Priore partecipa a tutte le cerimonie della Contrada e la rappresenta in tutti i rapporti con le altre Contrade, con il Comune, il Magistrato delle Contrade e con ogni altra istituzione.

Partecipa a qualunque riunione o manifestazione pubblica o privata che riguarda gli interessi della Contrada, riferendone al Seggio direttivo e, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea generale.

Egli ha la facoltà di farsi sostituire, di volta in volta, da uno dei Vicari o da altro componente il Seggio.

Sostituisce il Capitano in caso di impedimento e ne assume le funzioni in caso di improvvisa vacanza nella carica, fino al momento in cui si sia provveduto alla elezione del nuovo Capitano.

Art. 18 - Il Seggio direttivo è composto da:

- il Priore;
- il Rettore del Collegio dei Maggiorenti;
- il Capitano;
- i quattro Vicari (di cui uno ricopre la carica di Presidente della Società G. Duprè).

Area Cancelleria e Comunicazione:

- il Cancelliere;
- il vice Cancelliere;
- il Provveditore all'Agenda multimediale.

Area Bilancio e Finanza:

- il Bilanciere;
- il vice Bilanciere;
- il Camarlengo;
- il vice Camarlengo.

Area Economato, Feste e Cerimoniale:

- il Coordinatore dell'Area Economato, Feste e Cerimoniale;
- i tre Provveditori all'Economato;
- i cinque Provveditori alle Feste e al Cerimoniale;
- i tre Provveditori agli Acquisti;

Area Società Giovanni Duprè:

- il Vicario Presidente della Società Giovanni Duprè;
- gli undici Provveditori;

Area Archivio, Museo e Cultura:

- il Coordinatore dell'Area Archivio, Museo e Cultura;
- i tre Provveditori all'Archivio;
- i tre Provveditori al Museo e alle Attività Culturali.

Area Patrimonio:

- il Coordinatore dell'Area Patrimonio;
- i tre Provveditori ai Beni immobili;
- i due Provveditori ai Beni Artistici.

Area Protettori e Solidarietà:

- il Coordinatore dell'Area Protettori e Solidarietà;
- i sette Provveditori ai Protettori;
- i tre Provveditori alla Solidarietà e il Presidente del Gruppo Donatori di sangue.

Area Piccoli Delfini:

- il Coordinatore dell'Area Piccoli Delfini;
- gli otto Provveditori ai Piccoli Delfini.
- il Provveditore al Culto;
- il Correttore;
- venti Consiglieri di Seggio.

Fa parte di diritto del Seggio il Presidente del Gruppo Giovani Ondaioli.

Art. 19 - Il Seggio direttivo è eletto dai Contradaioi con le modalità di cui all'art. 57 e seguenti e resta in carica due anni. È presieduto dal Priore ed è l'organo dirigente ed esecutivo della Contrada.

Esso può essere convocato e riunirsi sia in forma plenaria, con la partecipazione di tutti i

suoi membri, sia in forma ristretta, con la sola partecipazione di:

- il Priore;
- il Rettore del Collegio dei Maggiorenti;
- il Capitano;
- i quattro Vicari;
- il Cancelliere o il vice Cancelliere;
- il Bilanciere;
- il Camarlengo;
- il Coordinatore dell'Area Economato;
- il Coordinatore dell'Area Archivio, Museo e Cultura;
- il Coordinatore dell'Area Patrimonio;
- il Coordinatore dell'Area Protettori e Solidarietà;
- il Coordinatore dell'Area Piccoli Delfini;
- il Provveditore al Culto;
- il Presidente del Gruppo Giovani Ondaioli o, in caso di impedimento, il vice Presidente.

Art. 20 - Spetta al Seggio direttivo riunito in forma plenaria:

- curare l'impostazione e la promozione dei programmi di attività;
- portare, all'inizio di ogni mandato, all'approvazione dell'Assemblea generale la nomina dei rappresentanti della Contrada negli Organismi intercontradaioi;
- portare all'approvazione dell'Assemblea generale entro il mese di marzo di ogni anno il bilancio preventivo, nonché il conto consuntivo, previo esame dello stesso da parte dei Revisori dei conti, nominati dall'Assemblea generale in numero di tre;
- decidere sulla locazione di immobili di proprietà della Contrada e sulla conduzione di locali di proprietà di terzi che siano ritenuti necessari o utili all'attività della Contrada;
- nominare il Custode, stabilendone le mansioni e fissando le condizioni che ne regolano il rapporto;
- formulare direttive in materia di protettorato e stabilire le relative quote, da sottoporre a revisione all'inizio di ogni mandato;
- decidere su ogni altro argomento che il Priore ritenga di sottoporli.

Il Seggio direttivo riunito in forma plenaria decide a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari la proposta si intende respinta, ma potrà essere ripresentata alla successiva riunione.

Si procede a scrutinio segreto ogni volta che la votazione concerne persone.

Art. 21 - Spetta al Seggio direttivo riunito in forma ristretta:

- curare la realizzazione dei programmi di attività;
- amministrare e curare i beni immobili e stabilirne l'utilizzo;
- amministrare e curare i beni mobili della Contrada stabilendo per questi ultimi anche l'acquisto e l'alienazione;
- assumere impegni di carattere economico e finanziario con riferimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- promuovere sottoscrizioni ed altre iniziative per il reperimento di fondi per spese straordinarie;

- delegare ad uno o più Consiglieri di Seggio la cura di particolari attività o settori di attività;
- accettare o rifiutare le donazioni e i lasciti di qualsiasi natura.

Il Seggio direttivo riunito in forma ristretta decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Priore.

Art. 22 - Le adunanze plenarie del Seggio direttivo sono convocate dal Priore ogni volta questi lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno quindici componenti.

I componenti il Seggio direttivo debbono essere avvertiti a cura del Cancelliere delle riunioni, a mezzo messaggio di posta elettronica o altra forma scritta ritenuta idonea dal Priore, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'ora, della data e del luogo di convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

Le adunanze del Seggio direttivo sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 23 - Le adunanze ristrette del Seggio direttivo sono convocate dal Priore ogni volta questi lo ritenga necessario oppure su richiesta, anche verbale, di almeno quattro dei suoi componenti.

La convocazione avviene a mezzo messaggio di posta elettronica o altra forma scritta ritenuta idonea dal Priore con indicazione dell'ora, della data e del luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 24 - I Vicari coadiuvano il Priore nella conduzione della Contrada. Ciascuno di essi può essere delegato a sovrintendere e coordinare i vari settori di attività.

Per i casi di assenza o impedimento temporanei, il Priore delega di volta in volta uno dei Vicari a sostituirlo.

Art. 25 - Il Cancelliere, avvalendosi della collaborazione del vice Cancelliere:

- provvede alla stesura dei verbali delle adunanze e di ogni altra manifestazione ufficiale della Contrada;
- disimpegna i compiti di segreteria, ivi compresi la corrispondenza e il protocollo;
- custodisce il materiale dell'archivio corrente che trasmetterà, quanto agli affari conclusi, all'Archivista al termine del mandato.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Cancelliere i suoi compiti vengono svolti dal vice Cancelliere.

Il Provveditore all'Agenzia multimediale, seguendo gli indirizzi dettati dal Seggio, gestisce le relazioni con gli organi di stampa e i media, è responsabile del sito internet, cura l'immagine della Contrada, coordina la redazione di Malborghetto e, con il Cancelliere, gestisce la comunicazione delle attività della Contrada.

Art. 26 - Il Bilanciere, avvalendosi della collaborazione del vice Bilanciere:

- redige il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Seggio direttivo e il conto consuntivo;
- tiene aggiornata la situazione finanziaria in relazione al bilancio;
- previa imputazione ai singoli capitoli, emette i mandati di entrata e di uscita per essere successivamente trasmessi al Camarlengo;
- trasmette ai Revisori dei conti, a loro richiesta, almeno trimestralmente, e a chiusura di ogni esercizio, la documentazione per i relativi controlli.

- verifica periodicamente la coerenza dei conti con le poste del bilancio preventivo assegnate ai vari Coordinatori.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Bilanciere i suoi compiti vengono svolti dal vice Bilanciere.

Art. 27 - Il Camarlengo è il depositario dei contanti e dei titoli della Contrada e ne risponde personalmente.

Spettano al Camarlengo le riscossioni di qualsiasi natura ed il pagamento di ogni spesa secondo i mandati emessi dal Bilanciere, dal Priore o dai Vicari.

Il Camarlengo:

- versa le entrate nei conti correnti della Contrada, tenendo presso di sé soltanto una piccola somma per le normali spese di gestione;
- emette gli assegni firmando congiuntamente con il Priore;
- tiene aggiornato il libro di cassa;
- presenta al Seggio ristretto, entro il 31 luglio di ogni anno, la verifica semestrale di cassa;
- anticipa ai vari Coordinatori che ne facciano richiesta e al Cancelliere un fondo spese entro i limiti stabiliti dal Seggio direttivo riunito in forma ristretta.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Camarlengo è coadiuvato dal vice Camarlengo.

Art. 28 - Il Coordinatore dell'Area Economato, Feste e Cerimoniale ha in consegna i beni mobili e immobili in proprietà, in locazione o comunque in uso della Contrada.

Avvalendosi della collaborazione di Provveditori all'Economato, Provveditori alle Feste e al Cerimoniale, e Provveditori agli Acquisti:

- provvede alla manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, d'intesa, con il Coordinatore dei Provveditori ai Beni immobili e artistici, e segnala in sede competente le eventuali necessità di manutenzione straordinaria;
- cura l'annuale aggiornamento degli inventari, ed ha il compito di tenere i registri di carico e scarico per le bandiere, i fazzoletti, le pubblicazioni ed ogni altro materiale di proprietà della Contrada;
- dispone per l'esecuzione e l'invio di bandiere e braccialetti nelle circostanze tradizionali ed in quelle straordinarie;
- in accordo con il Priore e il Capitano della Contrada, cura la scelta della Comparsa per il Corteo storico del Palio, per le onoranze annuali ai Protettori in occasione della Festa Titolare e per ogni altra circostanza in cui la Contrada è rappresentata ufficialmente;
- provvede alla vestizione dei figuranti che debbono rappresentare la Contrada;
- vigila sulla corretta esecuzione degli incarichi conferiti al Custode e provvede alla tempestiva comunicazione di ulteriori ed eventuali adempimenti da svolgere;
- organizza i festeggiamenti tradizionali e occasionali della Contrada, curando il cerimoniale di ogni manifestazione;
- promuove iniziative di organizzazione del tempo libero in collegamento con gli altri gruppi della Contrada al fine di un corretto ed ordinato svolgimento della vita contradaiaola;
- provvede all'acquisto di beni di consumo e di quanto è necessario per la gestione ordinaria e straordinaria;
- gestisce il carico e scarico del magazzino-merci.

Art. 29 – Area Società Giovanni Duprè.

La Società "Giovanni Duprè" trae origine dal mutualismo ottocentesco e dalle diverse realtà associative sorte in tempi passati nel rione di Malborghetto; il suo atto di fondazione sotto la denominazione di Società di Mutuo Soccorso "Giovanni Duprè" risale al 6 novembre 1890.

Essa non ha fini di lucro e promuove l'incontro di tutti i Contradaioi e delle loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività e manifestazioni culturali, ricreative e conviviali, al fine di favorire una seria e proficua utilizzazione del tempo libero, sviluppare i rapporti di amicizia e collaborazione tra i soci e coltivare in tutti i Contradaioi lo spirito e le tradizioni della Contrada.

Essa ha sede nei locali di proprietà della Contrada.

La Società "Giovanni Duprè" è retta da un proprio Regolamento che viene approvato dall'Assemblea generale.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- il Vicario Presidente;
- i due vice Presidenti;
- i quattro Provveditori alle attività sociali;
- i due Provveditori alla gestione e manutenzione dei locali;
- i due Ispettori ai servizi;
- il Provveditore alle Attività sportive.

Il Presidente è il Vicario delegato, che la rappresenta in tutti i rapporti interni ed esterni ed è tenuto a vigilare sull'applicazione del Regolamento sociale e, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti necessari salvo ratifica del Consiglio direttivo.

Ha facoltà di farsi sostituire da un vice Presidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

- curare l'impostazione e la realizzazione dei programmi di attività;
- amministrare e curare i beni immobili e mobili in uso alla Società stabilendo per i beni mobili anche l'acquisto e l'alienazione;
- assumere impegni di carattere economico e finanziario con riferimento agli stanziamenti di bilancio;
- promuovere iniziative per il reperimento di fondi per spese straordinarie;
- partecipare all'organizzazione dei festeggiamenti tradizionali ed occasionali nonché alla promozione di altre iniziative per il tempo libero;
- segnalare al Priore chiunque volontariamente danneggi, manometta o rechi pregiudizio ai beni di proprietà o comunque in uso alla Società e coloro che si siano resi responsabili di comportamenti particolarmente gravi.

Art. 30- Il Coordinatore dell'Area Patrimonio, avvalendosi della collaborazione dei Provveditori ai Beni Immobili ed Artistici:

- cura la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Contrada;
- provvede, d'intesa con il Coordinatore degli Economi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della Contrada;
- esprime il proprio parere sull'acquisto, l'alienazione e la conduzione dei beni immobili,

nonché dei beni mobili di interesse storico-artistico;

- cura la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Contrada, sia mobile che immobile;
- sovrintende alla corretta gestione di tale patrimonio fornendo le opportune indicazioni al Coordinatore dell'Economato, al Coordinatore dell'Area Archivio, Museo e Cultura e al Provveditore al Culto;
- controlla ed aggiorna le schede di catalogazione dei beni di interesse artistico della Contrada;
- rappresenta la Contrada alle riunioni condominiali.

Art. 31 – Il Coordinatore dell'Area Archivio, Museo e Cultura avvalendosi della collaborazione dei Provveditori all'Archivio e dei Provveditori al Museo e alle Attività Culturali provvede alla gestione ordinaria delle attività del Museo e dell'Archivio nonché alle iniziative culturali promosse dalla Contrada avvalendosi, a seconda delle esigenze, delle varie figure istituzionali:

- ha il compito di tenere in perfetto ordine l'Archivio, sia storico sia corrente, e tutta la documentazione in esso contenuta;
- riceve alla fine di ciascun mandato la documentazione consegnata dai titolari delle varie cariche del Seggio direttivo, con l'incarico di ordinarla e conservarla per un periodo di due mandati, di durata dell'archivio corrente, e di passarla all'Archivio storico, previo scarto del materiale di minore rilevanza;
- ordina e cura la migliore conservazione dei libri dei verbali delle adunanze dei vari Organi della Contrada, quando vengono a lui consegnati dai Cancellieri;
- provvede a catalogare e classificare il materiale esistente in modo da facilitarne la ricerca e la consultazione;
- permette l'accesso ai documenti d'archivio a chi sia munito dell'autorizzazione scritta del Priore;
- cura iniziative dirette a favorire studi e ricerche di carattere storico sulla Contrada, sul Palio e sulla città di Siena.

Art. 32 - Il Coordinatore dell'Area Protettori e Solidarietà, avvalendosi della collaborazione dei Provveditori ai Protettori e dei Provveditori alla Solidarietà:

- compila ed aggiorna l'Anagrafe contradaiola e l'Albo dei Protettori, corredandoli di ogni dato personale utile;
- mantiene un costante collegamento tra la Contrada ed i Protettori,
- cura la diffusione di periodiche informazioni e l'invio di ricorrenti atti di cortesia allo scopo di accrescere l'affetto dei Contradaioi e dei Protettori nei confronti della Contrada Capitana dell'Onda e favorire così la più ampia partecipazione alle attività di Contrada;
- collabora con i Provveditori alla Cultura e agli Addetti alle Feste alle iniziative culturali, sociali e ricreative tese a rinsaldare il legame tra la Contrada e i Protettori, anche al fine di incrementare la consistenza numerica e il livello contributivo;
- gestisce, su indicazione del Seggio direttivo riunito in forma plenaria e di concerto con il Camarlengo, l'esazione del protettorato e di ogni altra forma di contribuzione straordinaria, quale ad esempio la sottoscrizione per la vittoria del Palio;
- coordina con il Gruppo Solidarietà e il Presidente del Gruppo Donatori di sangue, che deve essere di norma un medico, la promozione, l'organizzazione e il sostegno di iniziative

a favore di Contradaiooli in difficoltà per età, salute e disagio sociale; tali iniziative possono anche riguardare materie ed eventi che superino il confine della Contrada.

Art. 33 - Il Coordinatore dei Provveditori ai Piccoli Delfini, avvalendosi della collaborazione dei Provveditori ai Piccoli Delfini, organizza e dirige le attività rivolte ai piccoli Ondaioli, dalla nascita fino all'anno del compimento del quattordicesimo anno di età.

In particolare è affidato ai Provveditori ai Piccoli Delfini il compito di iniziare i ragazzi alla vita della Contrada, ispirando in loro l'amore per i suoi simboli e colori, e per ciò che essi rappresentano, attraverso la conoscenza e il culto delle sue memorie storiche.

A tal fine i Provveditori ai Piccoli Delfini:

- dispongono l'invio di omaggi e l'esposizione della bandiera in occasione delle nascite;
- redigono annualmente l'elenco dei bambini che devono ricevere il Battesimo contradaioolo e lo trasmettono ai Provveditori ai Protettori per l'aggiornamento dell'Anagrafe contradaioola;
- promuovono ogni iniziativa atta ad incentivare la formazione contradaioola dei ragazzi, mediante attività di carattere ricreativo e culturale, l'organizzazione di gite e spettacoli e di quant'altro risulti utile al suddetto scopo.

Per lo svolgimento delle loro attività i Provveditori ai Piccoli Delfini dispongono di un fondo spese, iscritto annualmente in bilancio, del quale il Coordinatore dà periodicamente resoconto al Camarlengo.

Art. 34 - Il Provveditore al Culto sovrintende all'Oratorio di San Giuseppe e alle funzioni religiose, d'intesa con il Correttore, il Coordinatore dell'Economato e il Custode della Contrada.

Predisporre e rende noto il calendario delle celebrazioni, procura l'occorrente per il regolare svolgimento delle medesime, curando anche il migliore arredamento ed ornamento della Chiesa, assicura con il Correttore la presenza dei celebranti.

Art. 35 - Il Correttore è un sacerdote, possibilmente contradaioolo, che ha il compito di officiare le funzioni sacre che si effettuano nella Chiesa della Contrada.

Provvede alla benedizione del cavallo e del fantino e presenza ad ogni altro rito religioso in cui sia interessata la Contrada.

Art. 36 - Il Collegio dei Maggiorenti è formato da membri di diritto.

Ne fanno parte a vita coloro che hanno disimpegnato per un intero mandato le cariche di Priore e di Capitano.

Cessano di farne parte coloro che manifestino di fatto la loro rinuncia.

Sono provvisoriamente sospesi dal Collegio tutti coloro che ricoprono incarichi nel Seggio ristretto e nella dirigenza-Palio relativamente al periodo del loro mandato.

Su proposta del Priore e approvazione dell'Assemblea generale, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti, ne possono fare parte a vita Contradaiooli fino ad un numero massimo di cinque.

Art. 37 - Il Collegio dei Maggiorenti elegge nel suo seno il Rettore tra coloro che hanno ricoperto le cariche di Priore o di Capitano con votazione a scrutinio segreto; nel caso d'impedimento temporaneo del Rettore, le funzioni verranno svolte dal membro del

Collegio più anziano avente titolo.

Il Rettore resta in carica due mandati. Egli sostituisce momentaneamente il Priore in caso di dimissioni o di vacanza nel corso del mandato provvedendo, entro venti giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione della Commissione.

Il Collegio dei Maggiorenti sostituisce momentaneamente il Seggio direttivo nel caso in cui questo non sia più in grado di funzionare, salvo provvedere, entro venti giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione della Commissione elettorale.

Art. 38 - Il Collegio dei Maggiorenti ha, tra l'altro, l'alta funzione di patronato e tutela della Contrada e sulla sua attività, curando che ogni iniziativa ed ogni deliberazione siano conformi agli interessi della Contrada ed allo spirito dello Statuto.

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio preventivo prima che questo venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.

Si riunisce, altresì, su convocazione del Rettore o dietro richiesta di almeno tre membri o del Priore in carica, ogni volta che si renda necessario per assolvere ai suoi compiti istituzionali e per:

- proclamare, previa verifica della legittimità della procedura, il risultato delle elezioni sulla base del verbale rimesso dalla Commissione elettorale e procedere all'insediamento del Seggio direttivo e intervenire nel caso previsto all'art. 58;
- pronunciarsi su eventuali ricorsi avanzati da Ondaioli avverso le operazioni elettorali;
- esaminare eventuali vertenze che fossero portate al suo esame e che, per la loro gravità, coinvolgano l'unità della Contrada, svolgendo opera di mediazione tra le tesi opposte;
- provvedere, su richiesta del Priore o del Seggio direttivo, a comminare sanzioni disciplinari a carico di Contradaioi che si fossero resi colpevoli di gravi mancanze nei confronti della Contrada, di altri Contradaioi o di terzi. Le sanzioni che possono essere comminate ai Contradaioi sono: richiamo verbale, censura e sospensione e, nel caso di danni economici, il relativo risarcimento;
- dare parere ogni volta che il Priore o il Seggio direttivo ritengano di consultarlo;
- esprimere parere, non vincolante, sulle modifiche statutarie.

Il Collegio dei Maggiorenti decide a maggioranza dei presenti.

Art. 39 - Il Consiglio generale è organo rappresentativo della Contrada. Ne possono far parte i Contradaioi che abbiano superato il diciottesimo anno di età e che abbiano provveduto a versare la quota di protettorato stabilita dal Seggio. I Provveditori ai Protettori forniranno alla Commissione elettorale l'elenco dei Protettori idonei a farne parte; la relativa lista verrà resa nota in concomitanza con la pubblicazione dei risultati delle elezioni del Seggio.

È presieduto dal Priore che lo convoca, unitamente al Seggio direttivo, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità.

Art. 40 - L'Assemblea generale è il massimo organo della Contrada in cui si manifesta e si esprime la volontà del popolo dell'Onda.

In essa sono riuniti tutti gli Ondaioli.

Hanno diritto di voto coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano iscritti all'Albo dei Protettori.

Art. 41 - L'Assemblea generale è convocata dal Priore tramite avviso del Cancelliere,

esposto all'esterno della sede e pubblicato sulla stampa cittadina, nonché mediante affissione di manifesti almeno cinque giorni prima della data di effettuazione e con tutti i mezzi di comunicazione di riferimento della Contrada.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione, oltre che l'ordine del giorno stabilito.

L'Assemblea generale deve essere convocata dal Priore entro venti giorni quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno trenta Contradaioi o quando lo richieda il Capitano per la trattazione di argomenti inerenti la sua carica.

Il giorno dell'Assemblea generale la bandiera della Contrada deve essere esposta fuori dalla sede e al confine di piazza Il Campo dal mattino alla conclusione della seduta.

Mezz'ora prima dell'inizio della seduta dovrà essere suonata la campana della chiesa e il segnale dovrà essere ripetuto all'ora della convocazione.

Art. 42 - In caso di particolari circostanze che rivestano carattere di estrema necessità, l'Assemblea generale può essere convocata d'urgenza dal Priore al semplice suono della campana.

Art. 43 - L'Assemblea generale deve essere convocata:

- entro il mese di marzo di ogni anno per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- entro il termine previsto dall'art. 52 per la discussione e l'approvazione della relazione morale e finanziaria sul Palio;
- entro il mese di settembre per la nomina della Commissione elettorale nell'anno di scadenza degli Organi elettivi;
- ogni due anni entro il mese di ottobre per l'elezione del Capitano.

L'Assemblea generale può procedere contemporaneamente all'esame di più di uno dei sopra indicati argomenti.

Art. 44 - Oltre alle materie di cui al precedente articolo sono di competenza assoluta ed esclusiva dell'Assemblea generale:

- esprimere parere sull'effettuazione dei Palii straordinari e decidere sulla eventuale partecipazione;
- la determinazione dei rapporti con le altre Contrade;
- la decisione di partecipare con rappresentanze ufficiali a manifestazioni o cerimonie aventi svolgimento in Siena o fuori;
- la nomina dei Revisori dei conti che opereranno per tutto il mandato;
- la nomina dei rappresentanti della Contrada negli Organismi intercontradaioi;
- la nomina dei componenti dell'Agenzia multimediale e di quelli della redazione di Malborghetto;
- la decisione di acquistare, a titolo sia oneroso sia gratuito, o alienare beni immobili;
- la modifica dello Statuto per la quale occorre la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti;
- la costituzione di ipoteche passive;
- ogni altra deliberazione che non sia di specifica competenza di altri Organi della Contrada.

Art. 45 - L'Assemblea generale è presieduta dal Priore, assistito dal Cancelliere, che dovrà redigere il relativo verbale.

All'inizio di ogni seduta dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea generale precedente, la cui approvazione sarà oggetto di voto.

Art. 46 - L'Assemblea generale è valida quando siano presenti almeno trenta Contradaioi, compresi i membri del Seggio direttivo.

Art. 47 - L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni assunte impegnano anche il Contradaio dissenziente, il quale dovrà pertanto, unitamente agli altri, assicurare pieno rispetto alle decisioni prese, con spirito di collaborazione, contribuendo dentro e fuori la Contrada a quella unità di intenti che costituisce tratto peculiare e vanto della plurisecolare storia ondaioia.

La votazione avviene di norma per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto in occasione dell'approvazione della relazione del Palio, della nomina del Capitano, e ogni volta che la votazione concerne persone.

Lo scrutinio segreto potrà essere richiesto anche dal Priore o dal Capitano, oltre che da un terzo dei presenti.

In occasione di votazione segreta si deve procedere alla nomina di tre scrutatori.

Art. 48 - Non potrà essere trattato alcun argomento che non sia stato posto all'ordine del giorno.

Ogni proposta che venisse avanzata alla fine della seduta verrà annotata dal Cancelliere per lo studio e l'eventuale discussione in una successiva Assemblea generale, a meno che non si tratti di argomento che a giudizio discrezionale del Priore possa essere trattato immediatamente per la sua modesta importanza.

Art. 49 –Ogni due anni, entro il mese di ottobre, il Priore provvede a convocare l'Assemblea o per l'elezione del Capitano ovvero, se ritenuto opportuno, per la nomina di una Commissione elettorale con il compito di individuare il candidato da proporre all'approvazione dell'Assemblea stessa, entro il successivo mese di dicembre.

La Commissione è composta da cinque membri scelti fra i Contradaioi iscritti all'Albo dei Protettori, che abbiano superato il diciottesimo anno di età. Uno viene nominato dal Collegio dei Maggiorei e uno dal Seggio direttivo; gli altri tre sono eletti dall'Assemblea mediante votazione di due nomi scelti in una rosa di almeno cinque candidati. Risultano eletti dall'Assemblea i primi tre nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti dei presenti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano.

In caso di dimissioni di uno o due membri della Commissione gli stessi saranno sostituiti:

- con i primi due non eletti della lista ove si tratti di nominativi votati dall'Assemblea generale;

- con la nomina di un nuovo membro da parte rispettivamente del Collegio dei Maggiorei o del Seggio direttivo, se le dimissioni riguardano una delle persone nominate da questi organismi.

La Commissione nomina al proprio interno un presidente e un segretario.

L'Assemblea elegge il Capitano e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale maggioranza, verrà effettuata una

votazione di ballottaggio.

Ove nessuno dei due candidati consegua il *quorum* richiesto in detta votazione, si procederà alla nomina di una nuova Commissione elettorale.

Art. 50 - Il Capitano ha tutti i poteri di gestione della Contrada per quanto attiene alla conduzione del Palio e risponde della sua attività soltanto al Popolo riunito in Assemblea generale.

Ha tuttavia l'obbligo di interessare il Priore qualora sorgano o si prospettino dispute o vertenze con Contrade alleate e amiche in materia di Palio.

Egli fa parte del Seggio direttivo.

Art. 51 - Spetta al Capitano:

- nominare fino a tre Fiduciari (detti Tenenti o Mangini);
- nominare il Barbaresco, il vice Barbaresco e gli Addetti alla custodia del fantino, dandone comunicazione all'Assemblea generale;
- scegliere il fantino;
- avvalersi di ulteriori collaboratori per compiti specifici;
- avvalersi dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per far fronte alle spese del Palio.

Art. 52 – Il Capitano deve redigere una dettagliata relazione morale e finanziaria del suo operato relativamente a ciascun Palio corso dalla Contrada. La relazione deve essere presentata all'Assemblea generale entro il 20 settembre di ogni anno e consegnata al Priore almeno cinque giorni prima.

Art. 53 - Qualora il Capitano, nei giorni e nelle ore precedenti al Palio, ritenesse opportuna un'Assemblea generale straordinaria, ne dovrà fare specifica richiesta al Priore, il quale attuerà la procedura d'urgenza prevista dall'art. 42.

Art. 54 - I Fiduciari coadiuvano il Capitano in tutto quanto concerne la conduzione del Palio, secondo le direttive dal medesimo impartite; lo rappresentano, se da lui delegati.

Art. 55 - In caso di impedimento del Capitano si applica l'art. 17 ultimo comma.

Art. 56 - Al Barbaresco, coadiuvato dal vice Barbaresco, sono affidate la custodia e la cura del cavallo, delle quali risponde al Capitano.

CAPO V - DELLA ELEZIONE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI

Art. 57 - Le elezioni per il rinnovo del Seggio direttivo e degli altri Organi elettivi previsti dal presente Statuto si effettuano secondo il sistema delle liste aperte di candidati.

A tutte le operazioni elettorali presiede un'apposita Commissione.

Art. 58 - La Commissione elettorale è composta da sette membri scelti fra i Contradaioi iscritti all'Albo dei Protettori che abbiano superato il diciottesimo anno di età: un membro viene nominato dal Collegio dei Maggiorenti, due dal Seggio direttivo; gli altri quattro sono eletti dall'Assemblea generale mediante votazione di tre nomi scelti in una rosa di almeno sei candidati che abbiano ricoperto incarichi nel Seggio direttivo o nel Consiglio della Società G. Duprè per almeno due mandati. Risultano eletti dall'Assemblea generale i primi quattro nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti dei presenti. In caso

di parità risulta eletto il candidato più anziano.

In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione gli stessi saranno sostituiti:

- con i primi non eletti della lista ove si tratti dei nominativi votati dall'Assemblea generale;
- con la nomina di nuovi membri rispettivamente da parte del Collegio dei Maggiorenti o del Seggio se le dimissioni riguardano una delle persone nominate da questi Organismi.

Non possono essere effettuate più di tre sostituzioni.

Dopodiché verrà eletta una nuova Commissione con la stessa procedura. Qualora anche questa nuova Commissione non riesca a concludere il mandato, sarà compito del Collegio dei Maggiorenti indicare i candidati del Seggio direttivo da sottoporre a votazione.

In ogni caso il Collegio dei Maggiorenti subentrerà dopo la decadenza della seconda Commissione.

La Commissione viene nominata entro il mese di settembre dell'anno di scadenza degli Organi elettivi.

La Commissione provvederà a nominare al proprio interno un presidente e un segretario.

Art. 59 - La Commissione elettorale, dopo aver effettuato le opportune consultazioni con il Collegio dei Maggiorenti, il Priore e i Vicari nonché con i Contradaiooli che ne facciano richiesta:

- richiede ai Provveditori ai Protettori l'elenco dei Protettori con l'individuazione di coloro che, in base alle quote stabilite dal Seggio possono far parte del Consiglio Generale;
- redige una lista d'orientamento da inoltrare al Collegio dei Maggiorenti e successivamente da esporre nella sede della Contrada e della Società "Giovanni Duprè" almeno dieci giorni prima delle elezioni ed entro il mese di dicembre.

È lasciata in ogni caso ai Contradaiooli ampia facoltà di presentare eventuali altre liste. Ciascun gruppo di almeno trenta Contradaiooli aventi diritto al voto può presentare una lista, facendola pervenire al Presidente della Commissione elettorale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni, in modo da consentirne la stampa;

- controlla che tutte le persone segnalate nelle liste siano Contradaiooli Protettori in regola con il pagamento delle quote ai sensi dell'art. 11, abbiano superato il diciottesimo anno di età e non abbiano ricusato la candidatura;
- dirama a tutti i Contradaiooli, mediante comunicazione pubblica a mezzo stampa, manifesti e con tutti i mezzi di comunicazione di riferimento della Contrada l'invito a partecipare alle votazioni;
- sovrintende e vigila su tutte le operazioni di voto che devono essere pubbliche e alle quali devono costantemente presenziare almeno tre membri;
- effettua pubblicamente lo spoglio dei voti e compila il verbale conclusivo, contenente tutte le indicazioni del caso e, in allegato, l'elenco in ordine di presentazione dei votanti, con le firme degli stessi;
- verifica che ciascun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi; se si verificasse il caso in cui uno o più candidati non avessero raggiunto la maggioranza assoluta la Commissione provvederà all'individuazione di un nuovo candidato da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea del nuovo mandato.
- rimette immediatamente la documentazione al Collegio dei Maggiorenti che, dopo aver verificato la legittimità della procedura, autorizza la Commissione elettorale stessa a rendere di pubblico dominio l'esito della votazione, a mezzo avviso da affiggere fuori dalla

sede e mediante pubblicazione sulla stampa cittadina, e a provvedere alla comunicazione a tutti gli eletti.

Art. 60 - Dall'inizio alla fine delle elezioni la bandiera della Contrada deve essere esposta fuori dalla Sede e ai confini del territorio.

L'inizio e la fine delle elezioni devono essere annunciati dal suono della campana della Chiesa.

Art. 61 - Il diritto di voto è riservato ai Contradaioi che risultino iscritti all'Albo dei Protettori.

Il voto deve essere esercitato personalmente presso il seggio elettorale.

L'elettore ha facoltà di votare sia la lista presentata dalla Commissione o eventuali altre liste ufficialmente accettate, modificando, sostituendo e includendo i nomi di coloro che intende eleggere alle varie cariche. Tutte le schede devono recare, accanto ai nomi proposti, uno spazio in bianco per eventuali sostituzioni.

Art. 62 - La scheda è considerata nulla se reca contrassegni oppure se contiene scritte superflue. In caso di contestazioni la Commissione elettorale decide a maggioranza.

Art. 63 - Per la validità delle elezioni, il numero dei votanti non deve essere inferiore a cento.

In caso contrario le elezioni dovranno essere ripetute a cura di una nuova Commissione elettorale eletta secondo la procedura precedente e ciò avverrà anche nel caso in cui la somma delle schede nulle risulti pari o superiore alla metà dei votanti.

Art. 64 - Qualora nel corso del mandato si verifichi vacanza di una o più cariche, l'Assemblea generale, su proposta del Seggio direttivo riunito in forma plenaria, provvederà alle relative sostituzioni.

Art. 65 - La Contrada, per il perseguimento e l'attuazione dei suoi fini generali, si avvale dell'attività e della collaborazione del "Gruppo Giovani Ondaioli", che raccoglie e organizza i giovani dall'anno di compimento del quattordicesimo anno fino all'anno di compimento del ventitreesimo anno di età, al quale possono essere affidati compiti e mansioni di natura organizzativa, sportiva, culturale e sociale particolarmente adatti alla condizione giovanile.

Il "Gruppo Giovani Ondaioli" è retto da un Consiglio direttivo che viene eletto, di regola, in concomitanza con le elezioni del Seggio direttivo della Contrada.

Art. 66 - Il Presidente del Gruppo Giovani Ondaioli e i rappresentanti della Contrada negli Organismi intercontradaioi sono tenuti a redigere annualmente una relazione morale ed economica sulle attività svolte, da comunicare al Seggio riunito in forma plenaria.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea generale.

Le proposte in tal senso possono essere fatte dal Priore, dal Seggio direttivo riunito in forma plenaria o da almeno trenta Contradaioi.

Il testo da sottoporre alla votazione dell'Assemblea generale deve essere accompagnato dal parere non vincolante del Seggio direttivo riunito in forma plenaria e del Collegio dei

Maggiorenti.

Le modifiche si intenderanno approvate se avranno riportato il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Come da consuetudine, se si rendesse necessaria una revisione del presente Statuto, sarà compito dell'Assemblea generale nominare un'apposita commissione con le modalità adottate per la Commissione del Capitano. (art. 49).

Art. 68 - Gli ex-Vicari ed i membri elettivi del Collegio dei Maggiorenti, già facenti parte del medesimo Collegio, restano in carica in deroga alle norme stabilite dall'art. 36.

*Approvato dall'Assemblea generale della Contrada
in data 9 ottobre 2020*